




ATICI
CA







142

I

dal 19. Genne 1806

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

COLLEZIONE
DI
CARTE PUBBLICHE
UFFIZIALI

GOVERNATIVE

Dal momento della entrata in Venezia
dell' Armata Francese .

TOMO PRIMO.



IN VENEZIA M, D, CCC, VI.

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare.

Con *Pubblica Approvazione e Privilegio.*

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

IN VENETIA MDCCCXXI

PHYSICS

VENEZIANI.

In seguito del Trattato di pace di Presburgo in data del 26 Dicembre 1805 fra le loro Maestà l'Imperatore di Germania e d'Austria, e l'Imperatore de' Francesi Re d'Italia, la Città di Venezia come pure tutti gli Stati Veneti sono riuniti al Regno d'Italia.

Oggi 19 Gennaro 1806 la totalità di questi Stati è già in possesso di Sua Maestà l'Imperator de' Francesi Re d'Italia.

Verranno de' Commissarj per organizzare definitivamente tutti i rami dell'Amministrazione; fino alla loro venuta tutte le Autorità e tutti gli Impiegati della Città di Venezia, Dogado, e Lagune, Sudditi del Re d'Italia, continueranno ad esercitare le loro funzioni il sistema d'Amministrazione continuerà provvisoriamente sullo stesso piede; al momento dell'organizzazione definitiva i servigj delle Autorità e degli Impiegati saranno presi in considerazione, come pure saranno presi in considerazione i servigj delle Autorità e degli Impiegati della Terra Ferma occupata dalle Truppe di Sua Maestà l'Imperator de' Francesi Re d'Italia anteriormente all'occupazione della Città di Venezia.

Veneziani. Riuniti come ora siete al Regno d' Italia non formate più che uno stesso popolo; li stessi costumi, la stessa lingua, li stessi interessi devono render grata alli Abitanti delle Provincie Venete una tale riunione.

Come amici, come Concittadini si presentano in questa Città le Truppe di Sua Maestà l' Imperator de' Francesi Re d' Italia.

Il Principe che governa l' Italia, va ad occuparsi con premura de' vostri bisogni, de' vostri interessi, e di ciò può esservi garante la tranquillità e l' unione, che esistono ne' Dipartimenti Italiani, fra i quali non regna che uno stesso spirito, quello cioè di attaccamento e di gratitudine al Governo che costantemente travaglia per renderli felici.

Voi divenite pure i Figli di Napoleone, e io dirò con piena fiducia all' Imperator de' Francesi Re d' Italia, *Vostra Maestà può contare i Veneziani nel numero de' suoi Sudditi più fedeli.*

*Il Commissario Civile e Militare
Di S. M. l' Imp. de' Francesi Re d' Italia*

ALESSANDRE LAW DE LAURISTON.

Ajutante di Campo della stessa Maestà Sua Generale di Divisione, e uno de' Comandanti della Legione d'onore.

PROCLAMA



VENEZIANI!

Voi fate parte del Regno d'Italia; voi avete per garanti de' vostri felici destini quelli di NAPOLEONE IL GRANDE ed il carattere energico, e benefico di Sua Altezza Imperiale Eugenio Napoleone di Francia Vicerè d'Italia, in nome del quale io vi parlo.

La concordia, le virtù che vi hanno distinto nella storia siano, Veneziani, le basi della vostra prosperità irrevocabilmente unita a quella dei bravi Italiani.

Venezia 19 Gennaro 1806.

*Il Governatore di Mantova, Commandante in
Capo l'armata*

IN ASSENZA DI S. A. IMPERIALE

MIOLLIS.

Per il Generale Commandante in Capo

*il Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore.
Generale per Interim.*

FREYERION.

PROCLAMATION



VENETIENS!

Vous faite partie du Royaume d'Italie, Vous avés pour garantie de vos heureuses destinées celles de NAPOLEON le Grand & le caractère énergique & bienfaisant de Son Altesse Imperiale le Prince Eugène Napoleon de France Vice Roi au nom de qui je vous parle.

Que la concorde, que les vertus, qui vous ont distingués dans l'Histoire, soient les bases de votre prospérité irrévocablement liée à celle des braves Italiens.

Venise le 19 Janvier 1806.

*Le Gouverneur de Mantoue, Commandant en
Chef l'armée*

EN L'ABSENCE DE SON ALTESSE IMPERIALE

MIOLLIS.

Pour le Général Commandant en Chef

*Le Général de Brigade Chef de l'Etat Maj.
Gen. per Interim.*

N. FRERION.

X 7 X

IN NOME DI SUA MAESTA'

NAPOLEONE I.

IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA,

PER AUTORIZZAZIONE DEL SUO COMMISSARIO MILITARE,
E CIVILE

SIGNOR GENERALE DI DIVISIONE

ALESSANDRO LAW DE LAURISTON

Ajutante di Campo della prelodata Maestà Sua, e
uno dei Comandanti della Legione d'onore.

Interessa la sicurezza generale che non vengano mal trascurate le discipline di Polizia. Perciò si rende a pubblica notizia.

I. Che saranno ripristinati gl' appostamenti esterni della Laguna, ai quali ciascun Forastiere lascerà il proprio nome, il Passaporto, e l'indicazione dell'alloggio, che ha divisato di prendere in Venezia.

II. Che gli Osti, Locandieri, e simili, ed anche gl'albergatori privati e gratuiti dovranno notificare al proprio Commissariato del Sestiere i loro Ospiti, e ciò nelle forme già rispettivamente prescritte.

III. Che a questo effetto si ricordano e richiamano in via provvisoria ad osservanza i

Proclami antecedenti su questa materia , e tutte le relative disposizioni di dettaglio.

Non si può dubitare, che questa sempre esatta Popolazione si presterà ad eseguire anche in avanti un regolamento che è sopra tutto diretto a mantenere la quiete degli individui, e che nessuno vorrà costringere il Governo ad usar suo malgrado delle sanzioni penali già sul proposito comminate.

Dalla Direzione Generale di Polizia.

Venezia 19 Gennaio 1806.

Avigni.

Arrigoni Segr.

DIETRO L' AUTORIZZAZIONE

DI SUA ECCELLENZA

GENERALE DI DIVISIONE MIOLLIS

*Governatore di Mantova, e Comandante dell' Armata
in assenza di S. A. Imperiale.*

Le ragioni, che difficoltarono in addietro l' ingresso de' generi in questa Città, cessano da questo momento.

Repristinata la libertà dell' ingresso, vengono pure rimesse in corso, ed in pieno vigore le leggi, e le prescrizioni Daziali veglianti prima del momento del blocco; e cessa in conseguenza l' effetto della Notificazione 28 Dicembre prossimo passato riguardando alla esenzione de' Dazj; ed ai premj nella stessa Notificazione promessi sicchè tanto i generi di Vittuaria che gli altri generi, e merci dovranno soggiacere al pronto pagamento dei Dazj secondo le rispettive Tariffe.

Ciò si rende pubblicamente noto per lume, e per la relativa immancabile esecuzione.

Dal Governo Provvisorio di Venezia 18
Gennaro 1806.

*Daniel Renier.
Fenaroli.*

Bellato Segr.

(10)

IN NOME DI SUA MAESTA'

NAPOLEONE I.

IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA,

E

DIETRO GL' ORDINI AL SOTTOSCRITTO RILASCIATI

DA SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR GENERALE DI DIVISIONE

M I O L L I S

Governatore di Mantova, e Comandante in Capo
Armata in assenza di Sua Altezza Imperiale.

I. **S**ono per ora confermati i regolamenti di Polizia in generale, che erano in addietro prescritti.

II. Sono permesse le Maschere, e tutti gl' altri divertimenti per tutto il corso del corrente Carnevale sotto le stesse discipline ch' erano usate al tempo del Governo Veneziano.

L' indole molto ben conosciuta di questa Nazione assicura che saprà profittare senza abuso d'ogni lecito passatempo.

Dalla Direzione Generale della Polizia
Venezia 21 Gennaio 1806.

Avigni.

Vu par le Commandant d'armes

M I O L L I S.

Arrigoni Segr.

NOTIFICAZIONE.

L Generale di Divisione, Ajutante di Campo di Sua Maestà l'Imperator de' Francesi, Re d'Italia, e suo Commissario per il possesso della Città di Venezia considerando che sia necessario di stabilire immediatamente un Governo Provvisorio, onde continuare la direzione degli affari, e di porre ogni Autorità, ed ogni Cittadino in istato di ricorrere a chi spetta

Ordina quanto segue:

ARTICOLO I.

L'Amministrazione del Governo della Città di Venezia continuerà le sue ispezioni in detta Città, e così pure nel Dogado, e nell'Estuario fino all'arrivo dei Commissarj di Sua Altezza Imperiale Eugenio Napoleone di Francia Vicere d'Italia, e conseguentemente tutte le Autorità, tutti gl'Impiegati di questa Amministrazione soggetta al Re d'Italia adempiranno a que'doveri, ch'avevano antecedentemente, e come molti principali Impieghi erano occupati da Sudditi Austriaci, i quali cessano nel giorno 19. Gennaio 1806., così li sopraddetti Im-

pieghi verranno rimpiazzati, come fin ora si è praticato, dalli Secretarj, o Vice-Secretarj Sudditi del Regno d'Italia in tutti que' rami dell' Amministrazione medesima.

A R T I C O L O II.

L'anziano dei Consiglieri Signor Renier resta nominato Presidente Provvisorio sotto l'Autorità del Capo di Governo di Sua Maestà l'Imperator dei Francesi, Re d'Italia.

A R T I C O L O III.

Gli affari tutti di questa Amministrazione verranno portati, come al solito, alla Sessione del Consiglio che siederà immancabilmente un giorno per Settimana, e tutte quelle volte ancora che il Capo del Governo lo ricercasse.

A R T I C O L O IV.

Il Capitano attuale Signor Erizzo continuerà nella stessa Autorità di prima, e ad esercitare le medesime funzioni ch'egli aveva antecedentemente; in conseguenza di ciò tutte le Autorità, e Impiegati presso il detto Capitano assoggetteranno ad esso medesimo tutti gli affari trattati nelle Sessioni

Capitaniali, ed egli li trasmetterà direttamente al Capo del Governo.

A R T I C O L O V.

Tutti li Tribunali Civili, e Criminali continueranno nel pieno esercizio delle loro funzioni.

A R T I C O L O VI.

La Direzione Generale della Polizia continua ad essere affidata al Signor Consigliere Avigni, il quale avrà la stessa Autorità sopra li Aggiunti, e Commissarj delli Sestieri, ed egli ne renderà direttamente conto al Capo del Governo.

A R T I C O L O VII.

Il Tribunale di Sanità viene rivestito del medesimo potere ch'Esso aveva recentemente, e continuerà a porre in opera la più severa sopravveglianza su tutti gl'oggetti del suo istituto, rendendone esatto conto il Signor Presidente Grimani al Capo del Governo.

A R T I C O L O VIII.

L'Amministrazione Camerale che dipende dalla Camera Aulica di Vienna, dipenderà d'ora innanzi dal Governo provvisorio.

ARTICOLO IX.

La Commissione alle Acque continuerà per tutto ciò che concerne li Fiumi della Terra-Ferma, le Lagune, e Lidi ad esercitare le sue funzioni, come faceva in addietro.

ARTICOLO X.

Riguardo poi agli oggetti che sono sotto la direzione del Governo, cioè il Clero, la Ragionateria Generale, la Deputazion Mercantile ec., li Capi d'ognuno di questi Rami seguiranno le stesse regole stabilite, e le quali continueranno ad aver vigore, come per lo passato.

Venezia li 18. Gennaio 1806.

*Il Commissario Civile, e Militare
di S. M. l' Imp. de' Francesi, Re d' Italia*

ALESSANDRO LAW DE LAURISTON

Ajutante di Campo della stessa Maestà Sua,
Generale di Divisione, e uno de' Comandanti della Legione d'onore.

*Marcantonio Bellato Segretario presso il
Commissario di Governo.*

NOTIFICAZIONE

DIETRO L'AUTORIZZAZIONE

DI SUA ECCELLENZA

GENERALE DI DIVISIONE MIOLLIS

Governatore di Mantova, e Comandante dell'
Armata in assenza di Sua Altezza Imperiale.

U Nitasi felicemente questa Città, e Stato Veneto al Regno d'Italia, sotto i Gloriosi Auspizj di Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia, e continuar dovendo provvisoriamente, per l'Editto 19. corrente, tutte le Autorità sullo stesso piede, sino al momento della Organizzazione definitiva, ad esercitare le loro funzioni: il Regio Tribunale di Sanità, in conseguenza dell'Editto predetto, rende a comune notizia che, dovendo mantenersi nel loro pieno vigore tutte le leggi, discipline, e regolamenti Sanitarj sino ad ora vigenti, con la più attenta, e robusta vigilanza saranno questi fatti osservare dal Regio Tribunale a cui viene affidato questo geloso ramo d'Amministrazione, che interessa sommamente la Pubblica Salute, e l'incolumità di questi Regj Stati; ingiungendo in pari tempo a tutti gl'Impiegati di Sanità del Regio

Tribunale dipendenti la più puntuale, e
scrupolosa esecuzione ne' loro doveri.

Venezia dal Regio Trib. di Sanità li 20.
Gennajo 1806.

Gio: Pietro Grìmani Presidente.

*Gio: Dottor Piccioli Consiglier di Gover-
no Assessore.*

Alessandro Gritti Aggiunto.

Vu par le Commandant d'armes
MIOLLIS.

Agostino Bellato Segretario.

DIETRO L' AUTORIZZAZIONE
 DI SUA ECCELLENZA
 GENERALE DI DIVISIONE MIOLLIS
 Governatore di Mantova , e Comandante
 dell' Armata in assenza di
 S. A. Imperiale .

Le restanze dell' Imposta del 10 per cento sugli Stabili di questa Città, che doveva esser pagata per il giorno 10 corrente in forza del Proclama 26 Dicembre 1805 del passato Governo, dovranno esser infallibilmente supplite dentro otto giorni dalla Pubblicazione del presente.

Trascorso un tale periodo, oltre alla pena del 10 per cento che s' aggiungerà al rispettivo debito dei renitenti, saranno senza ritardo praticate ai medesimi le più rigorose e summarie esecuzioni militari.

Di questa deliberazione restano prevenuti li contribuenti, i quali giova sperare, che saranno per prestarsi con puntualità al pagamento nel termine stabilito, come deve consigliarli il proprio loro interesse.

Dal Governo Provvisorio di Venezia 22
 Gennaio 1806.

DANIEL RENIER Presidente .

Bellatti .

Schreck Segretario .

Num. 2.

1818

A V V I S O

Qualunque Abitante di questa Città che prestò alloggio alli Signori Uffiziali Austriaci, dovrà alla loro partenza renderne inteso il Riparto alli Alloggj, prevenendosi, che qualunque ommettesse dal farlo, sarà irremissibilmente soggetto alla pena di Lire cento.

Venezia 20 Gennaio 1806.

X 19 X
AVVISO.

Per la stessa ragione che furono eccitati questi Abitanti con Avviso di jeri a dover rendere inteso il Riparto Militare della partenza delle rispettive loro Case de' Signori Uffiziali Tedeschi, con pena di Lire 100 verso quelli che ommettesse dal farlo, si deve parimenti precettare che lo stesso abbiano a fare impreteribilmente per li Signori Uffiziali Francesi di volta in volta che saranno partiti, e ciò sotto la pena come sopra cominata.

Venezia li 21 Gennaio 1806.

(20)

IN NOME DI SUA MAESTA'

NAPOLEONE I.

IMPERATOR DE' FRANCESI, E RE D' ITALIA,

E

PER ORDINE DI SUA ECCELLENZA

IL SIG. GENERALE DI DIVISIONE MIOLLIS

*Governatore di Mantova, e Comandante in Capo l'
Armata in assenza di Sua Altezza Imperiale.*

I. **S**ono proibiti gl'arbitrarj giuochi d'az-
zardo per chiunque ed in qualunque luo-
go.

II. La Polizia veglierà per l' esecuzione
di quest'ordine, e trovando o scoprendo con-
travventori procederà a tenore delle Leggi
penali preesistenti.

III. Ciò si deduce a pubblica notizia per-
chè ognuno ne resti legalmente diffidato.

Venezia dalla Direzione Generale di Po-
lizia 22 Gennaro 1806.

Avigni.

Vu le Commandant de la Place.

BALTHAZAR MIOLLIS.

Arrigoni Segr.

IN NOME DI SUA MAESTA'

NAPOLEONE I.

IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA,

PER AUTORIZZAZIONE SUPERIORE.

I. **N**on solamente qualunque Locandiere, Oste ec. ma anche qualunque privato e Capo di Casa che dia alloggio anche gratuito a chicchessia e di qualsivoglia luogo e condizione, compresi pure i Signori Officiali Militari, e quand' ancora l' alloggio sia assegnato dal competente Ufficio, dovrà entro 12 ore notificarlo all' Ufficio del rispettivo Commissario del Sestiere a tenore dei metodi che sono già in corso.

II. Nella istessa maniera e nello stesso termine dovranno notificarsi le partenze d' ogni individuo.

III. La notifica dell' arrivo dovrà indicare il nome, e cognome, la Patria, e il grado dell' Ospite, il quale anzi lo noterà di suo pugno.

IV. Chi mancasse a queste professioni volute dal buon ordine sarà soggetto alla pe-

na del Proclama 28 Marzo 1805 conferma-
to già coll'altro dei 19 Gennaro corr.

Venezia 28 Gennaro 1806.

Avigni.

Vu par nous Commandant de la Place
Adjudant Commandant

BALTHAZAR MIOLLIS.

Arrigoni Segr.

IN NOME DI SUA MAESTA'

NAPOLEONE I.

IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA,

DIETRO ALL' AUTORIZZAZIONE

DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR GENERALE DI DIVISIONE

MIOLLIS

*Governatore di Mantova, e Comandante in Capo l'
Armata in assenza di Sua Altezza Imperiale.*

NOTIFICAZIONE.

IL servizio della Truppa anco nell' Articolo riguardante la somministrazione delle Barche, esige appunto che sieno prese delle vigorose misure, onde non abbia giammai a mancare un tal mezzo tanto necessario alli Militari trasporti nella particolar situazione di questa Città.

Quindi si deduce a Pubblica notizia.

I. Che non sarà accordata l' assegnazione di alcuna Barca, Gondola, Peota, e di qualunque sorte di Battello al Militare, senza la previa autorizzazione del Signor

Comandante di questa Piazza General Miollis, di S. E. il Signor Generale in Capo, di S. E. il Signor Generale Lauriston Commissario Generale ec., e del Signor Commissario ordinatore.

II. Non sarà egualmente permessa la partenza da Venezia di alcun Burchio, Burchiello, Peotta, Peata, Battellon da' Fascj, e di qualunque Barca grossa, senza Licenza apposita di Mandato Capitanale.

III. Ben s'intende che tutte queste discipline sono ordinate per tutto quello interessa il servizio del Militare; mentre qualora gli Abitanti abbisognassero di tale categoria di Barche per proprio uso, o per tradursi in Terra Ferma, o per il trasporto de' proprj Effetti, non avranno che ad osservare le regole, ed ordini instituiti nell'argomento de' Passaporti.

IV. Chiunque si facesse lecito di trasgredire, a quanto si contiene negli Articoli I. e II. della presente Notificazione, attribuir dovrà a se stesso quella pena, che gli sarà irremissibilmente cominata, e che sarà relativa alla mancanza, ed alle circostanze.

V. Resta con questo incontro poi severamente prescritto alli Battellanti, e a qualunque altro Individuo di non prestar alcun favore, o di coadjuvare in qualsivoglia modo la dissersione de' soldati; portandosi ad universal cognizione, che li Rei in tale articolo verranno puniti con tutto il rigor

delle Leggi, stabilite contro gli illeciti In-
gaggiatori .

Venezia 26 Gennaro 1806.

Erizzo Capitano.

Vu le Commandant de la Place.

BALTHAZAR MIOLLIS.

IN NOME DI SUA MAESTA'

NAPOLEONE I.

IMPERATOR DE'FRANCESI, E RE D'ITALIA,

E

PER AUTORIZZAZIONE SUPERIORE.

Le passate circostanze del blocco aveano rese indispensabili molte misure straordinarie dirette a mantenere in questa Città la maggior copia possibile di Vettovaglie. L'esito di tali sollecitudini, e la pubblica soddisfazione giustificarono allora un tale partito. Ma ridonato a questi Paesi con una pace gloriosa la loro tranquillità, egli è tempo che si richiamino le solite discipline; che le Arti sono repristinate nell'esercizio de' loro diritti, che nelle forme usate si rimetta in vigore il regolamenso delli viveri.

A questo effetto il Capitanato dietro le massime stabilite nel Superior Proclama del giorno 18 corr. deduce a pubblica notizia quanto segue.

Primo. Tutti i legittimi Venditori di Commestibili, e di qualsivoglia Genere di Vettovaglie vengono richiamati alla più esatta osservanza delle Leggi, e discipline veglianti, cioè al Calamiere in pesi, e misure, che rispettivamente li riguardano co-

me' in passato, e per conseguenza inibito a chiunque altro di permettersi la minuta vendita delli Generi stessi, com' era stata autorizzata dalla Notificazione 7 Novembre passato.

Secondo. Chiunque sarà scoperto in contravvenzione; verrà assoggettato a tutto il rigore delle Leggi.

Terzo. Riconosciutasi provvida la recente istituzione d' assoggettarsi a Calamiere anche la minuta vendita de' Fajuoli, e de' Risi fissando il prezzo alla libbra per il Riso in Soldi 10, s' avvertono li Venditori, che sarà continuata sino a nuove Superiori determinazioni, al qual effetto sarà obbligo preciso de' Pubblici Sensali da Biade di notificare al competente Ufficio li contratti, ed acquisti che verranno fatti delli suddetti articoli di Mese, in Mese, per regola del successivo Calamiere.

Questa Popolazione che in circostanze difficili ha date prove di tanta osservanza agli ordini delle Autorità; vorrà certamente riconoscere il bene, e la giustizia di queste nuove disposizioni, e prestarvisi conforme al suo solito esattamente.

Venezia li 29 Gennaro 1806.

Erizzo Capitano.

Vu & approuvé le Commandant de la Place
BALTHAZAR MIOLLIS.

Mistura Segr.

(28)

IL PRESIDENTE
DEL PROVVISORIO GOVERNO
DI VENEZIA
AI VENEZIANI.

Veneziani! Sua Altezza Imperiale Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d'Italia e Vostro Governatore feliciterà questa Città coll'augusta sua comparsa il giorno di Domenica prossimo venturo.

Si affretta il Presidente del Provvisorio Governo di annunciarvi questo primo tratto di confortante predilezione.

La vostra esultanza o Veneziani sia esternata con quell'energia, che vi è propria, e che è dovuta singolarmente per il lieto avvenimento, ch'elettrizza sull'istante, e che presagisce le maggiori felicità.

Venezia 28. Gennaro 1806.

RENIER PRESIDENTE.

Vu par le Commandant de la Place.

BALTHAZAR MIOLLIS.

Combi Segretario.

IL PRESIDENTE

DEL PROVVISORIO GOVERNO

D I V E N E Z I A

A I V E N E Z I A N I .

Veneziani! Se grande era l' idea della generosità del nostro Governatore Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d'Italia, viene questa di gran lunga superata dall' accoglienza di cui fu onorata la Deputazione, che in nome di tutti noi ha presentati all' A. S. I. i sensi di esultanza, e di omaggio.

Fra le più clementi voci di bontà si mostrò lieta la prelodata A. S. I. nel far palese l' interesse, che NAPOLEONE IL GRANDE prendeva per Venezia, e in mezzo alle distinzioni le più decise verso la Deputazione, ed alle espressioni le più marcate a nostro favore annunziò la fausta nuova, che aveva risolto di essere fra noi nel prossimo Lunedì 3 del venturo Febbraro.

Veneziani! Non può tralasciare il Presidente del Provvisorio Governo di manifestarvi tratti così lusinghieri, e che tanto presagiscono a nostro vantaggio.

Noi tutti dobbiamo conoscerli, ed esserne grati.

L' esultanza che si esternerà al fortunato arrivo dell' A. S. I., sarà certamente il com-

(30)

movente quadro di un popolo , che giubila
sugli esordj della propria felicità.

Venezia 31 Gennaio 1806.

Renier Presidente .

Vu le Commandant de la Place

BALTHAZAR MIOLLIS.

Combi Segretario .

LE PRINCE EUGENE NAPOLEON DE FRANCE

VICE-ROI D'ITALIE

E T A T - M A J O R G E N E R A L .

Ordre du Jour du 29 Janvier 1806.

L'armée est prévenue que S. A. I. le PRINCE EUGENE NAPOLEON DE FRANCE, se rendant à ses vœux, est de retour au milieu d'elle & en reprend en personne le Commandement.

S. A. I. a établi son Quartier Général à Verone, tous les chefs d'administrations s'y rendront le plutôt possible.

M. le Général de Division Miollis, Gouverneur de Mantoue, témoigne à l'Armée toute la satisfaction qu'il a éprouvée de l'esprit d'ordre & de discipline & des bons principes qui l'ont animée pendant tout le tems qu'il en a possédé le commandement. Il n'a pas manqué d'en rendre compte à S. A. I. qui a peint son contentement en termes extrêmement flatteurs pour l'Armée.

La Division de M. le Général Miollis embrasse Venise & dépendances, Mestre & Padoue.

M. l' Adjudant Commandant Lecat est
chef de l'Etat major de cette Division.

*Le Général de Brigade, chef de l'Etat major
Général par Interim.*

N. FRIRION.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d' Italia.

*Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d'
Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Im-
pero Francese, e Governatore degli Stati
Veneti, a tutti quelli che vedranno le
presenti Salute.*

Considerando che importa ai Popoli degli Stati Veneti, il cui Governo ci è stato affidato, di accelerare quanto è possibile l'epoca della piena e intiera loro riunione al Regno d'Italia.

Considerando che il miglior mezzo di accelerare la detta riunione, è di applicare, sino da quest'oggi, alle Provincie Venete le medesime forme amministrative esistenti presso i Popoli del Regno d'Italia;

Considerando finalmente che i Governi provisorj che sono stati instituiti, e che sonosi mostrati pieni di zelo per la felicità de' loro paesi, non potrebbero però sussistere più lungamente, senza esporre la marcia degli affari pubblici a delle lentezze sempre inevitabili in una amministrazione affidata a varj individui;

Noi in virtù dell'Autorità che ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo

Num. 3.

Imperatore e Re NAPOLEONE I Nostro
onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano,
Abbiamo decretato e decretiamo:

T I T O L O I.

Disposizioni Generali.

A R T I C O L O I.

Gli Stati Veneti, incominciando da quest'oggi e sino al momento della loro riunione al Regno d'Italia, sono divisi ed amministrati come segue.

A R T I C O L O II.

Gli Stati Veneti sono divisi in sette Provincie. Ciascuna delle sette Provincie rientra provvisoriamente nei limiti alla medesima assegnati avanti il primo Novembre 1805.

A R T I C O L O III.

E' stabilito per tutti gli Stati Veneti un Tribunale d' Appello, un Amministratore Generale delle Finanze, un Ricevitore Generale delle Contribuzioni dirette ed indirette, un Direttore Generale della Polizia, e una Camera di Commercio.

A R T I C O L O IV.

È stabilito in ogni Provincia un Magistrato Civile, un Segretario Generale della Magistratura Civile, un Tribunale Civile di Prima Istanza, un Tribunale Criminale di Prima Istanza, un Intendente delle Finanze, un Conservatore delle Miniere e Boschi, un Ispettore dei lavori pubblici, delle Acque, Ponti e Strade, ed un Delegato di Polizia.

A R T I C O L O V.

Sono conservate in tutte le Comuni le Autorità Municipali che vi esistono in questo momento.

Sono pure conservati i Ricevitori particolari delle Contribuzioni dirette ed indirette, sotto qualunque titolo, e denominazione esistono.

A R T I C O L O VI.

Il Tribunale d' Appello risiede in Venezia. Egli è composto di 14 Membri, fra i quali due appartengono a ciascuna delle Provincie Venete. Egli giudica in Seconda Istanza tutte le Cause Civili, e Criminali già giudicate dai Tribunali di Prima Istanza.

ARTICOLO VII.

I Giudizj del Tribunale d' Appello sui quali il Ministero pubblico , od una parte giudicata , interponesse reclamo in Revisione , o in Cassazione , saranno portati provvisoriamente ; e sintantocchè venga altrimenti ordinato , innanzi al Tribunale di Cassazione stabilito in Milano .

ARTICOLO VIII.

L' Amministratore Generale delle Finanze riceve le domande di fondi per tutte le spese generali amministrative e giudiziarie .

Egli ci sottomette tali domande col suo parere .

Ordina il pagamento di tutte le spese , che sono state da Noi autorizzate , sia sulle Casse particolari , sia sulla Cassa Generale .

Non può ordinare il pagamento di spesa alcuna , che non fosse stata da Noi autorizzata .

Dirigge e sorveglia tutte le operazioni degli Intendenti delle Finanze ; amministra tutte le proprietà e tutti i Crediti Nazionali , come pure tutti li stabilimenti pubblici appartenenti al Demanio Nazionale .

Prende cognizione del debito pubblico tanto costituito , che no , e ce ne presenta lo stato .

Corrisponde coi Magistrati Civili in materia di contribuzioni dirette.

Accellera l' esazione delle imposizioni d' ogni natura , e de' crediti d' ogni specie, con tutti i mezzi che sono in suo potere .

Propone le sue viste sui mezzi di migliorare il sistema delle contribuzioni dirette ed indirette .

Ci rende conto direttamente di tutti gli Atti della sua Amministrazione.

Non riceve ordini che da Noi .

A R T I C O L O IX.

Il Ricevitore Generale delle Contribuzioni corrisponde con tutti i Ricevitori delle Provincie, ove ve ne esistano , e coi Ricevitori particolari stabiliti nelle Comuni, ogni qualvolta lo giudica necessario .

Egli paga le spese pubbliche da Noi autorizzate, ed ordinate dall' Amministratore Generale delle Finanze .

A R T I C O L O X.

Il Direttore Generale della Polizia organizza e dirige la Polizia di tutti gli Stati Veneti .

Corrisponde coi Delegati di Polizia stabiliti nelle sette Provincie .

Sottomette alla Nostra approvazione tutti

I Regolamenti e tutte le misure di Polizia Generale.

Egli ci rende conto direttamente di tutti gli Atti della sua Amministrazione.

ARTICOLO XI.

L' Amministratore Generale delle Finanze, il Ricevitore Generale delle Contribuzioni dirette ed indirette, ed il Direttore Generale della Polizia risiedono in Venezia.

Le loro funzioni cessano nel giorno in cui la riunione degli Stati Veneti al Regno d' Italia sarà definitivamente operata.

Saranno prese alla suddetta epoca, per questi tre Funzionarj, le disposizioni che verranno riconosciute giuste e convenienti.

ARTICOLO XII.

La Camera di Commercio risiede in Venezia. E incaricata di proporre le sue viste sui migliori mezzi di restituire al Commercio ed all' industria degli Stati Veneti la più grande attività possibile.

TITOLO II.

Amministrazione delle Provincie.

ARTICOLO XIII.

Il Magistrato Civile d' ogni Provincia , stabilito dall' Articolo 4 , riunisce tutte le attribuzioni affidate attualmente al Governo Provvisorio ; ed amministra coi medesimi principj , e colle stesse forme che sono state fissate per i Prefetti del Regno d' Italia .

Questo Magistrato corrisponde direttamente con Noi per tutte le parti della sua Amministrazione .

Egli ha sotto di lui un Segretario Generale della Magistratura Civile , cui è affidata la custodia delle Carte , e che contrassegna gli Atti del Magistrato .

ARTICOLO XIV.

L' Intendente delle Finanze esercita le funzioni ch' erano attribuite agl' Ispettorati di Finanza , come pure tutte quelle che sono esercitate in questo momento dagli Intendenti delle Finanze nel Regno d' Italia .

Gli Intendenti corrispondono direttamente coll' Amministratore Generale delle Finanze degli Stati Veneti , nominato col Decreto di S. M. in data de' 12 Gennaro .

Diriggonò e sorvegliano i Ricevitori particolari delle Contribuzioni indirette.

A R T I C O L O X V.

Il Conservatore delle Miniere e Boschi esercita tutte le facultà ch' erano attribuite al Vicario Generale sostituto. Egli è sotto gli ordini e la sorveglianza del Magistrato Civile.

A R T I C O L O X V I.

L' Ispettore dei Lavori pubblici, delle Acque, Ponti e Strade, previene il Magistrato Civile di tutte le riparazioni che giudica urgenti; presenta lo Stato di spesa per ciascuna delle dette riparazioni; sorveglia e dirige i lavori che sono stati dal Magistrato autorizzati.

A R T I C O L O X V I I.

Il Delegato di Polizia ha la polizia delle cose e delle persone.

Corrisponde col Direttore Generale di Polizia stabilito in Venezia.

Si conforma nulla di meno agli ordini che gli fossero dati dal Magistrato Civile.

ARTICOLO XVIII.

L'organizzazione della Marina Veneta
verrà quanto prima stabilita con particolare
Decreto.

Dato in Verona li 29 Gennaro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE

Per Sua Altezza Imperiale

Il Segretario degli Ordini

S. Mejan.

Primo Febbraro 1806.

Per ordine dell' Amministratore Generale
delle Finanze degli Stati Veneti.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'
Italia, Arci cancelliere di Stato dell' Im-
pero Francese, Governatore degli Stati
Veneti, e Luogotenente di S. M. I. e R.
per il Comando in Capo dell' Armata d'
Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore, e Re **NAPOLEONE I.** no-
stro onoratissimo Padre, e graziossimo
Sovrano,

Abbiamo decretato e decretiamo,
Il Sig. *Hennin* è nominato Ricevitore gene-
rale delle Contribuzioni dirette ed indi-
rette negli Stati Veneti.



Abbiamo decretato e decretiamo.
Sono nominati Magistrati Civili e Segre-
tarj Generali delle Province Venete.

(43)

PROVINCIA DI VENEZIA

Magistrato Civile

I Sigg. Erizzo Guido.

Segretario Generale di Magistratura

Vincenti Pietro.

PROVINCIA DI PADOVA

Magistrato Civile

I Sigg. Polcastro.

Segretario Generale di Magistratura

Bontempi.

PROVINCIA D'UDINE

Magistrato Civile

I Sigg. Frangipane.

Segretario Generale di Magistratura

Liruti.

PROVINCIA DI TREVISO

Magistrato Civile

I Sigg. Pasini.

Segretario Generale di Magistratura

Bonaldi.

PROVINCIA DI VICENZA

Magistrato Civile

I Sigg. Thieni.

Segretario Generale di Magistratura

Della Vecchia.

PROVINCIA DI VERONA

Magistrato Civile

I Sigg. Piatti.

Segretario Generale di Magistratura

Marani.

PROVINCIA DI BELLUNO

Magistrato Civile

I Sigg. Colle.

Segretario Generale di Magistratura

Bovio.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Il Sig. *Lagard* è nominato Direttore generale di Polizia negli Stati Veneti.



Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati Membri del Tribunale d' Appello residente in Venezia.

Per la Provincia di Venezia

I Sigg. Mario Soranzo.

Gregis.

Per quella di Padova

Allegri Gio: Maria

Sanfermo Gio: Battista

Per quella d' Udine

Carnieli Pietro Tacoti.

Per quella di Treviso

Peruchini Girolamo.

Piovesano Lodovico.

Per quella di Vicenza

Scola Giovanni.

Testa Francesco.

Per quella di Verona

Anselmi Gio: Battista

Marani Gio: Battista.

Per quella di Bellunò

Il Dottore Agostini.

Tadeo Giacobì.

*E' nominato Presidente del Tribunale
d' Appello*

Il Sig. Pizzardini di Venezia.

*E' nominato Procuratore generale del Trib:
d' Appello*

Il Sig. Trevisan Girolamo di Padova.

EUGENIO-NAPOLEONE

Dato in Verona li 29. Gesnaro 1806.

Per Sua Altezza Imperiale

Il Segretario degli Ordini

S. Mejan.

Primo Febbraro 1806.

Per ordine dell' Amministrato Generale
delle Finanze degli Stati Veneti.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il comando in capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell'Autorità che ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE I.** nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati Intendenti delle Finanze delle Province Venete.

I Sigg. *Vendramini Francesco* per la Provincia di Venezia residente in Venezia.

Lazzaro Girolamo per la Provincia di Padova residente in Padova.

Kircher per la Provincia d'Udine residente in Udine.

Pagliano Giacomo Filippo per la Provincia di Treviso residente in Treviso.

Bissaro Ispettore attuale, per la Provincia di Vicenza residente in Vicenza.

Cipolla Giuseppe per la Provincia di Verona residente in Verona.

Pagani Cesa per la Provincia di Belluno residente in Belluno.



Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono nominati Conservatori delle Miniere e Boschi nelle Provincie Venete.

Provincia di Venezia.

Il Sig.

Padova

Il Sig. Rio Nicolò.

Udine

Il Sig. Bojani.

Treviso

Il Sig. Mondini Bernardo.

Vicenza

Il Sig. Bissaro Enrico.

Verona

Il Sig. Crivelli il figlio.

Belluno

Il Sig. Corniani Marco.

Ab-

Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono nominati Ispettori dei Lavori pubblici, delle Acque, Ponti e Strade nelle Province Venete.

Nella Provincia di Venezia.

Il Sig. Venturelli Girolamo.

Padova

Il Sig. Sanfermo Marcantonio.

Udine

Il Sig. Turriani Antonio.

Treviso

Il Sig. Rizzi Urbano.

Vicenza

Il Sig. Abate Vivorio.

Verona

Il Sig. Rodolfo Gio: Battista.

Belluno

Il Sig. Pagani Marino.



Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono nominati Delegati di Polizia nelle Province Venete

Per la Provincia di Venezia

Il Sig. Zaccaria Valaresso.

Num. 4.

(50)

di Padova

Il Sig. Rio Girolamo.

d' Udine

Il Sig. Maniago Pietro.

di Treviso

Il Sig. Bonaldi Gaetano.

di Vicenza

Il Sig. Trissino Antonio.

di Verona

Il Sig. Anselmi Luigi.

di Bellunó

Il Sig. Doglioni Francesco.

Dato in Verona li 29. Gennaro 1806.

Eugenio Napoleone

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. Mejan.

Primo Febbraro 1806.

Per ordine dell' Amministratore Generale
delle Finanze degli Stati Veneti.

Monaco 12 Gennaio 1806.

N A P O L E O N E

IMPERATOR DE' FRANCESI , E DE D' ITALIA .

Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto segue :

Il Signor Rostagny , Commissario Generale delle Relazioni Commerciali , si recherà a Venezia per esercitarvi le funzioni d' Amministratore delle Finanze sotto gli ordini , e l' Autorità del Principe Eugenio Vice Re d' Italia .

NAPOLEONE .

Il Segretario di Stato

Ugo B. Maret .

Per Copia conforme .

Il Generale di Divisione Miollis , Governatore di Mantova , Comandante in Capo l' Armata in assenza di S. A. I. il Principe Eugenio Napoleone di Francia , Vice Re d' Italia .

MIOLLIS :

N A P O L E O N E

IMPERATOR DE' FRANCESI , E RE D' ITALIA .

Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto segue :

A R T I C O L O I .

Gli Stati di Venezia saranno straordinariamente amministrati , finchè vengano stabilite le disposizioni da prendersi per la loro riunione al Regno d'Italia .

A R T I C O L O II .

Il Principe Eugenio è nominato Governatore di detti Stati . Egli vi riunirà l' Autorità Civile , e la Militare .

A R T I C O L O III .

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto .

NAPOLEONE
PER L' IMPERATORE
Il Segretario di Stato
Ugo B. Maret .

(53)

Per Copia conforme.

Il Generale di Divisione Miollis, Governatore di Mantova, Comandante in Capo, l'Armata in assenza di S. A. I. il Principe Eugenio Napoleone di Francia, Vice Re d'Italia.

MIOLLIS;



Tout détenteur de marchandises Effets de commerce, et Argent appartenant aux gouvernements, ou à des particuliers des Nations Russe, Anglaise, et Napolitaine, sera tenu, sous peine de confiscation, et d'amande de la moitié de la valeur de l'objet, d'en faire la déclaration dans les vingt quatre heures à partir de la publication du present avis; sauf à statuer sur les mesures à prendre contre ceux, qui tenteraient de distraire, ou cacher ce dont ils se trouveraient dépositaires.

Les déclarans se présenteront à cet effet au bureau du Commissaire des Guerres Vanel maison *Zuccato Ponte dell' Ostreghe*,

Venise le premier Fevrier 1806.

Par ordre de S. A. I. Commandant en chef
l'armée.

*Le Commissaire F. F. d' Ordonnateur en
Chef.*

VOLLAND.

A V V I S O .



Qualunque, che abbia presso di se Mercanzie, Effetti di Commercio, e Denari appartenenti al Governo, od a Particolari delle Nazioni Russa, Inglese, e Napoletana, sarà obbligato sotto pena della confisca, e della multa della metà del valore degli oggetti, di farne la denunzia dentro ventiquattro ore dalla pubblicazione del presente Avviso; salvo però ciò, che possa stabilirsi sulle misure da prendersi contro quelli che tentassero distrarre, o nascondere ciò, che avessero in deposito.

Le denunzie si faranno all' Ufficio del Commissario di Guerra Vanel in Casa Zucato al Ponte delle Ostreghe.

Venezia il primo Febbraro 1806.

Per ordine di S. A. I. Comandante in Capo
l' Armata.

*Il Commissario F. F. di Ordinatore
in Capo.*

VOLLAND.

NOTIFICAZIONE.

Sono cessati gli urgenti motivi per i quali è stato insinuato, e promosso l' uso de' Molini a mano nelle Case private, e nelle Comunità, ed è perciò d' uopo che facciasi cessare il danno che dalla loro continuazione non può a meno di risultare alla Regia Finanza.

Dovrà quindi dal giorno della Pubblicazione della presente Notificazione esser interdetto a chiunque il valersi degli anzidetti Molini per la macina de' Grani.

I contravventori incorreranno oltre la perdita de' Molini nella pena di Ducati 25 da applicarsi per la metà all' accusatore o denunziante, che volendo sarà tenuto segreto, e per l'altra metà a profitto del Regio Fisco.

A comune notizia e regola sarà pubblicata la presente ne' luoghi e modi soliti.

Venezia li primo Febbraro 1806.

ERIZZO.

Vu par le Commandant de la Place

Vénise le 3 Février 1806.

L' Adjudant Commandant

BALTHAZAR MIOLLIS.

Vincenti Foscarini Segr.

A V V I S O.

Per festeggiare solennemente la venuta in questa Città delle Loro Altezze Imperiali, il Vice Re, e Vice Regina d'Italia, vi sarà in questa Sera una Illuminazione generale, e quattro Orchestre di Musica sulla Piazza Grande di S. Marco, acciò il Popolo possa dar segni della sua viva esultanza in così fausta occasione. Poscia in questa Sera medesima si darà una Cantata, e Rinfreschi nelle Sale del Teatro della Fenice; indi un Ballo Mascherato nel Teatro stesso.

In domani sera poi si eseguirà l'Opera a Teatro illuminato nella Fenice, ed avrà luogo il Ballo delli Signori Negozianti nelle Sale del gran Ridotto.

Si avverte in prevenzione di tutto ciò il Pubblico acciò possa concorrere ad ossequiare gli ottimi Principi destinati a formare la nostra felicità.

Venezia 5 Febbraro 1806.

X 58 X
AVVISO.

Si avverte il Pubblico che le loro Altezze Imperiali onoreranno domani a sera colla Loro presenza il Teatro della Fenice ; che sarà illuminato come per li Balli mascherati, e l' Opera avrà principio alle ore sette in punto.

Venezia 6 Febbraro 1806.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia .

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia , Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che si è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Abbiamo decretato, e decretiamo :

ARTICOLO I.

Il Sig. **RENIER** ex Presidente del Governo
Provvisorio della Provincia di Venezia è no-
minato Podestà della Città di Venezia.

ARTICOLO II.

Sono nominati al Consiglio Municipale
dei Savj.

116011

V. 1868

I Signori *Martinengo Girolamo*
Vendramini Nicolò
Pisani Francesco
Corner Nicolò
Morosini Alvisè Barbon
Querini Alvisè
Combi Giovanni Battista
Comello Angelo
Guizzetti Domenico.

ARTICOLO III.

Il Magistrato Civile è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 5 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Abbiamo decretato e decretiamo.

ARTICOLO I.

Il Sig. Menizzi è nominato Direttore del-
la Zecca di Venezia.

A R T I C O L O II.

L' Amministratore Generale delle Finanze
è incaricato dell' esecuzione del presente De-
creto, che sarà stampato e pubblicato nei
luoghi e modi soliti.

Dato in Venezia li 5 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO I.

Il Signor Savorgnan è nominato Ammi-
nistratore dei Sali degli Stati Veneti.

Egli amministra pel conto dello Stato.

Riunisce tutte le attribuzioni e facoltà
ch' erano da lui esercitate all' epoca del 30
Settembre 1805.

A R T I C O L O II.

L' Amministratore Generale delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto , che sarà notificato al Signor Savorgnan , e pubblicato nei luoghi e modi soliti.

Dato in Venezia li 5 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I, e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissi-
mo Imperatore e Re **NAPOLEONE I.**
nostro onoratissimo Padre, e graziosissi-
mo Sovrano.

Per l' esecuzione dell' Articolo 3 del No-
stro Decreto in Data delli 29 Gennaio 1806.
Abbiamo decretato e decretiamo :

A R T I C O L O I.

La Camera di Commercio stabilita in Ve-
nezia sarà composta di 9 Membri residenti
in Venezia, e di 6 Membri socj, residenti
ciascuno nel Capo luogo di ognuna delle sei
altre Provincie Venete.

Num. 5.

A R T I C O L O II.

La Camera di Commercio riunisce le attribuzioni che erano esercitate dalla Deputazione mercantile di Venezia, dal Consorzio dell'Olio, e dal Consorzio d'Egitto.

La detta Deputazione, ed i suddetti Consorzi cessano quindi dalle loro funzioni.

A R T I C O L O III.

I Membri socij hanno il diritto di trasmettere alla Camera, senza esservi stati provocati, tutte le domande o memorie che trovassero conveniente, di redigere su degli oggetti interessanti tanto il commercio particolare delle loro Provincie, quanto il commercio dello Stato.

A R T I C O L O IV.

La Camera di Commercio non delibera in alcun oggetto che interessi particolarmente il Commercio d'una Provincia, senza avere prima provocato dal Membro socio che vi risiede i suoi lumi, ed il suo parere.

A R T I C O L O V.

E' nominato Presidente della Camera il Sig. Antonio Revedin.

ARTICOLO VI.

Sono nominati Membri della Camera di Commercio residenti in Venezia.

I Signori *Vanautgarden Pietro*

Treves Giuseppe

Papadopoli Angelo.

Comello Angelo

Reck Sebastiano

Benati Giovanni

Vita Vivante

Zinelli Antonio.

ARTICOLO VII.

I Magistrati Civili delle Provincie Venete, eccettuata quella di Venezia, ci proporranno ciascheduno 3 Negozianti, fra i più stimati ed istruiti residenti nel Capo Luogo della loro Provincia, per essere da Noi nominato, fra questi tre individui, il Membro socio.

ARTICOLO VIII.

Il Magistrato Civile della Provincia di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 5 Febbraro 1806.

EUGENIO-NAPOLEONE

Per Sua Altezza Imperiale

Il Segretario degli Ordini

S. Mejan.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'
Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Im-
pero Francese, Governatore degli Stati
Veneti, e Luogotenente di S. M. I. e R.
per il Comando in Capo dell' Armata d'
Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore, e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Considerando che sarebbe ingiusto che la
Città di Venezia rimanesse più lungamente
priva d' una Autorità Municipale special-
mente incaricata di rappresentare ed ammi-
nistrare la Città stessa;

Considerando nulla di meno essere impos-
sibile che questa Autorità Municipale sia in
questo momento formata con quei modi che
potranno essere fissati all' epoca della defini-
tiva organizzazione;

Volendo dare una particolare testimonian-

za del nostro interessamento alla buona Città di Venezia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

A R T I C O L O I.

E' stabilito per la Città di Venezia un Podestà, il quale sarà assistito nelle sue funzioni da nove Savj.

A R T I C O L O II.

Il Podestà, ed i nove Savj amministrano li redditi, provvedono ai bisogni ed alle spese della Città, e ci trasmettono col mezzo del Magistrato Civile tutte le Petizioni o Reclami che giudicano importanti per il bene dei loro amministrati.

A R T I C O L O III.

Gli Atti dei nove Savj, e del Podestà sono sottomessi all' approvazione del Magistrato Civile.

A R T I C O L O IV.

Il Podestà ed i Savj presenteranno, il più presto possibile, al Magistrato Civile della Provincia uno stato preventivo delle somme alle quali potranno ascendere tutte le spese della Città per l'anno 1806.

Presenteranno similmente le loro viste sui migliori mezzi di supplire alle dette spese.

A R T I C O L O V.

Il Magistrato Civile ci farà pervenire senza ritardo col suo parere lo stato di spese, che gli sarà stato presentato dal Podestà e dai Savj di Venezia.

A R T I C O L O VI.

Il Magistrato Civile della Provincia di Venezia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 5 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il comando in capo dell' Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE I** nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

Informati che varj abitanti di Venezia resi infelici da circostanze che non possono essere loro rimproverate ricevevano ogni Mese un sussidio di 62 Lire Venete; e che la privazione di un tale sussidio li ridurrebbe a mancare d'ogni mezzo di sussistenza;

Volendo dare ai sudetti Abitanti una testimonianza del particolare nostro interessamento, ed assicurar loro provvisoriamente tutto il sollievo che ci è in oggi possibile di accordare ai medesimi;

Abbiamo decretato ed ordinato quanto segue.

A R T I C O L O 1.

Gl' Individui che all' epoca del primo Novembre 1805 erano iscritti sul Ruolo dei Pensionati dallo Stato in ragione di 62 Lire Venete per ciascun Mese, continueranno a godere la stessa pensione, la quale sarà loro pagata d' ora in avanti alla fine d' ogni Mese dal Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

A R T I C O L O 2.

E' parimenti accordato ai detti Pensionati una indennità corrispondente a tre Mesi della loro pensione.

A R T I C O L O 3.

Questa indennità sarà loro pagata in tre rate. La prima nel mese di Febbraro; la seconda alla fine di Marzo; e la terza alla fine d' Aprile.

A R T I C O L O 4.

L' Amministratore Generale delle Finanze metterà ogni mese alla disposizione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia i

fondi necessarj per la esecuzione degli Articoli precedenti.

A R T I C O L O 5.

Il Magistrato Civile prenderà fra un mese, con tutti i riguardi dovuti all' infortunio, degli schiarimenti esatti sulla situazione di ciascuno dei Pensionati, e ci proporrà le sue viste sul modo il più onorevole di soccorrerli, col minor aggravio possibile allo Stato.

A R T I C O L O 6.

L' Amministratore Generale delle Finanze, ed il Magistrato Civile della Provincia di Venezia, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 5 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, e Governatore degli
Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno
le presenti Salute.*

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Im-
peratore e Re NAPOLEONE I. Nostro ono-
ratissimo Padre e graziosissimo Sovrano,
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOL O I.

Contribuzioni e Tasse arretrate.

A R T I C O L O I.

Le contribuzioni e tasse di qualunque
natura tanto ordinarie che straordinarie, il
cui pagamento a termini delle Leggi e re-
golamenti de' precedenti Governi avrebbe
dovuto eseguirsi a tutto Dicembre 1805,
saranno senza eccezione di sorta alcuna pa-
gate metà entro il mese di Febbraro, metà
entro il mese di Aprile 1806.

A R T I C O L O 2.

I contribuenti che non si presteranno a tale pagamento vi saranno obbligati coi modi prescritti dalle Leggi, coll' aumento inoltre a titolo di pena del cinque per cento sulla somma dovuta e non pagata.

A R T I C O L O 3.

Le Deputazioni ai residui faranno compilare fra dieci giorni al più tardi, e rimetteranno fra' cinque giorni successivi all' Amministratore Generale delle Finanze in Venezia lo stato classificato di tutte le contribuzioni e tasse arretrate e dei loro debitori.

A R T I C O L O 4.

Gli Appaltatori de' Dazj o diritti di private nazionali di qualunque specie, che si troveranno essere debitori alla finanza di annualità o somme il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi a tutto il 1805, dovranno avere saldato il loro debito entro Febbrajo 1806 rimossa ogni eccezione.

Non pagando avrà luogo per essi la disposizione dell' Articolo 2.

ARTICOLO 5.

Saranno similmente, e sotto la stessa pena, obbligati ad aver saldato il proprio debito entro il mese di Febbraio 1806 tutti quelli che si troveranno essere debitori alle Casse dello Stato per livelli, affitti, interessi, annualità, e crediti nazionali di ogni natura.

ARTICOLO 6.

La metà del prodotto delle contribuzioni e tasse dovute a tutto Dicembre 1805 sarà tenuta in riserva, ed applicata alle riparazioni ed opere più urgenti da farsi intorno alle strade ed ai canali delle Provincie Venete.

TITOLO II.

Imposta fondiaria.

ARTICOLO 7.

Entro il mese di Marzo 1806, epoca in cui scade il pagamento del secondo sesto dell' imposta fondiaria dello stesso anno nel Regno d'Italia, le Provincie Venete dovranno pagare la somma fissata qui appresso a ciascuna delle dette Provincie in conto dell' imposta fondiaria, che verrà loro in segui-

to applicata dietro le basi, ed in proporzione di quella pagata nei Dipartimenti del Regno d'Italia.

Cioè

Venezia compresi i *Lire di Venezia* cor-
 proprietarj nelle al- *rispondenti a Lire di*
 tre Provincie allibra- *Milano.*
 ti ai fuochi Vene-
 ti.

	1,500,000	1,000,000
Padova.	450,000	300,000
Vicenza.	375,000	250,000
Verona.	90,000	60,000
Treviso.	330,000	220,000
Udine.	255,000	170,000

Totale L. 3,000,000 L. 2,000,000

Non sarà fatta deduzione alcuna per titolo di dono, nè per qualunque altro titolo.

ARTICOLO 8.

Saranno applicate contro i morosi le disposizioni degli Articoli 2 e 3.

ARTICOLO 9.

Le somme che saranno pagate dai Contribuenti a titolo d'imposta fondiaria, dovranno

no essere versate per intiero nella Cassa del Ricevitore generale.

A R T I C O L O X.

Sono riservate agli Acquisitori delle Colte, Dadie, ed altre gravezze le ragioni e diritti d'indennità che potessero loro competere, e che saranno in seguito liquidati secondo le forme da stabilirsi per la liquidazione generale del debito pubblico degli Stati Veneti.

T I T O L O III.

Imposte indirette ed altre Tasse.

A R T I C O L O II.

Le privative de' Sali e Tabacchi; delle Carte da giuoco; delle Polveri e Nitri; i Dazj di mercanzia e di consumo; i Dazj degli Instromenti, Atti, Contratti, Eredità; le tasse d'industria; e gli altri diritti e tasse qualsivogliano in osservanza all'epoca del 1. Novembre 1805., sono provisoriamente mantenuti, come pure le Leggi e Regolamenti che li riguardano.

Sono similmente mantenuti i pedaggj e pontatici.

TITOLÒ IV.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 12.

I Ricevitori e Cassieri attualmente preposti all'esazione delle imposte dirette ed indirette, tasse e prodotti di qualsivoglia natura, continueranno provvisoriamente nelle stesse funzioni ed attribuzioni.

ARTICOLO 13.

Gli introiti delle diverse Casse dovranno essere versati intieramente nella Cassa del Ricevitore generale.

ARTICOLO 14.

I Magistrati Civili, e gli Intendenti delle Finanze dovranno, cinque giorni dopo la loro istallazione, avere rimesso all'Amministratore Generale delle Finanze il prospetto delle spese mensili per i diversi rami dipendenti dalla rispettiva loro amministrazione.

A R T I C O L O 15.

[* Sopra questi Prospetti, che dovranno esserci presentati dall' Amministratore Generale delle Finanze colle proprie osservazioni, saranno fissate da Noi le somme erogabili per ciascuu articolo di spesa .

A R T I C O L O 16.

Nessun pagamento potrà esser fatto dai Ricevitori e Cassieri particolari, che sopra mandati dei Magistrati Civili, e degli Intendenti delle Finanze, ciascuno in ciò che lo riguarda, e sempre nei limiti degli stati di spesa, che ci saranno stati sottomessi, e che saranno stati da Noi approvati.

A R T I C O L O 17.

Le spese generali dello Stato non potranno essere pagate dal Ricevitore generale, che sopra Mandati spediti dall' Amministratore Generale delle Finanze in seguito a Nostra autorizzazione.

Nulla è innovato rispetto alle spese particolari delle Provincie e delle Comuni.

A R T I C O L O 18.

Il Ricevitore generale riceverà come denaro le ricevute che verranno versate dai Cas-

sieri e Ricevitori particolari, quando sieno accompagnate dalle autorizzazioni e documenti giustificativi in debita forma.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia primo febbrajo 1806.

Per ordine dell' Amministratore Generale delle
Finanze degli Stati Veneti.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d'Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Abbiamo decretato e decretiamo:

A R T I C O L O I.

Il Sig. Dente è nominato Magistrato di
Sanità.

A R T I C O L O II.

Il Sig. Agostino Bellato è conservato nel-
le funzioni di Segretario della Magistratura
di Sanità.

ARTICOLO III.

Il Magistrato Civile della Provincia di Venezia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto .

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE .

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN .

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d'Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che si è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissima
Sovrano.*

Abbiamo decretato, e decretiamo:

ARTICOLO I.

La pensione di 4180 Lire al mese paga-
ta dall' antico Governo di Venezia alle Re-
ligiose della Visitazione, sarà loro continua-
ta, e pagata regolarmente ogni mese sino
a Nostro nuovo ordine.

A R T I C O L O II.

Il Magistrato Civile ci proporrà incessantemente le sue viste sui mezzi, se vi è luogo, di sostituire una dotazione invariabile alla pensione mensile pagata sin oggi alle Religiose della Visitazione.

A R T I C O L O III.

L' Amministratore Generale delle Finanze, ed il Magistrato Civile della Provincia di Venezia, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO I.

Il Sig. Antonio Bellato è nominato Segre-
tario in Capo dell' Amministrazione Municipale della Città di Venezia.

ARTICOLO II.

Egli contrassegna in tale qualità gli Atti
del Podestà, e del Consiglio de' Savj.

A R T I C O L O III.

Il Magistrato Civile della Provincia di Venezia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re Napoleone I. nostro
onoratissimo Padre, e graziosissimo So-
vrano, abbiamo decretato e decretiamo.*

*Organizzazione Provvisoria delle persone
dell' Arsenal, e Porto di Venezia.*

A R T I C O L O I.

La Carica del Commissario Generale Co-
mandante la Marina resterà vacante sino a
nuovo ordine.

A R T I C O L O II.

Il Sig. Fulconis Capitano di Fregata sup-
plirà le funzioni di Capo Militare, avrà

sotto i suoi ordini tutti gl' Ufficiali della Marina non impiegati in Rada, le Truppe della Marina, li Sotto-Capi, e impiegati in questa parte di cui lo stato sarà stabilito; la Guardia dell' Arsenale e del Porto gli è affidata.

A R T I C O L O III.

Il Sig. Armeni Capitano di Fregata supplirà alle funzioni di Capo dei Movimenti, o Direttor del Porto; Egli avrà la sorveglianza generale del Porto di tutto quello ch' entrerà o sortirà tanto dal Porto, che dalla Rada, come del Porto Mercantile di Venezia, del quale renderà un conto particolare e giornaliero al Commissario Generale; il travaglio del guarnimento e delle sue distribuzioni: Egli è incaricato della Condotta, e della sicurezza dei Vascelli del Re; lo stato dei Sotto-Capi e Impiegati in questa parte sarà ragolato in seguito.

A R T I C O L O IV.

Il Sig. Gabrieli eserciterà le funzioni di Commissario principale, egli avrà la sorveglianza sopra tutti li Effetti che compongono il Magazzino Generale; tutti li Effetti e Materiali ch' entreranno nell' Arsenale saranno disposti in Magazzini stabiliti specialmente a quest' oggetto; sotto li suoi ordini

saranno impiegati li Tesorieri, ed i Cassieri. Sarà incaricato di render conto della esecuzione degli ordini che saranno stati dati dal Comandante della Marina per gli acquisti e vendite; sarà responsabile della tenuta dei Registri di contabilità ed altro; della tenuta degl' Inventarj su d' ogni e qualunque parte; dell'ordine e buona disposizione dei Magazzini; terrà nota dei prezzi dei differenti oggetti, Egli avrà sotto i suoi Ordini dei Commissarj ed Impiegati, lo stato de' quali sarà regolato e stabilito.

A R T I C O L O V.

Il Sig. Salvini riempirà le funzioni di Direttore delle Costruzioni; Tutti i Vascelli, e Bastimenti ordinati saranno costrutti su dei Piani, e sotto la sua sorveglianza; Egli ha la direzione della Corderia delle Fucine, de' Fabbri, e Officina delle Tele. Gl' Ingegneri saranno specialmente addetti alla Corderia, e sorvegliaranno alla esecuzione dei travagli ordinati dal Capo delle Costruzioni. Egli ha l' Ispezione delle Fabbriche Civili della Marina. Egli conoscerà l' Amministrazione de' Boschi appartenenti al Governo, e l' uso che se ne può ritrarre. Darà un conto dei Legni da recidere, del Canape d' acquistare, così pure del ferro, e generalmente di tuttociò che sarà necessario alle Costruzioni che saranno state ordinate.

Riunirà istessamente alle funzioni quelle del Direttore per le opere sul Mare che appartengono alla Marina, per la manutenzione de' Canali, Lagune, quella dei passaggi, e delle opere da farsi onde renderli praticabili per i Vascelli, e Fregate. Avrà sotto i suoi Ordini gl' Ingegneri, i Capi, e gl' Impiegati tutti, il di cui stato sarà stabilito.

A R T I C O L O VI.

Il Sig. Buttafogo Tenente Colonnello riempirà le funzioni di Direttore d' Artiglieria, Avrà uno stato di tutta l' Artiglieria appartenente alla Marina, e farà eseguire i Lavori per la Costruzione, Raddoppi, o conservazione d' affusti di Cannone, ed altri oggetti dipendenti dall' Artiglieria. La Fonderia, Sala d' Armi, ed Officine per riparazione dell' armi sono appoggiate alla sua sorveglianza. La Compagnia d' Operaj Militari è specialmente alla sua disposizione.

A R T I C O L O VII.

Il dettaglio delle funzioni attribuite ad ognuno de' Capi essendo determinato dall' Or-

dinanza del 1803 sarà seguita sino a nuov
ordine .

Venezia li 7 Febbraro 1806.

(Segn.) *EUGENIO NAPOLEONE.*

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario de' Comandi
(Segn.) *MEJAN.*

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d' Italia .

Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d' Italia , Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell' armata d' Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti Salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE I.** nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano, abbiamo Decretato, e Decretiamo .

Organizzazione Provvisoria dell' Amministrazione dell' Arsenal di Venezia .

SIno all' Organizzazione definitiva dei Stati Veneti l' Arsenal, il Porto di Venezia, e le sue dipendenze saranno amministrare come segue

A R T I C O L O I.

Vi sarà a Venezia un Commissario Generale che riceverà direttamente gl' ordini da Noi .

ARTICOLO II.

Il Commissario Generale comanderà la Marina a Venezia e ne' Porti dipendenti. Egli avrà sotto i suoi ordini tutte le Truppe della Marina, l' Arsenal, il Porto, e generalmente tutto ciò che appartiene alla Marina stessa dipendente dalli Stati Veneti e Terraferma, Istria, Dalmazia ed Albania Veneta.

ARTICOLO III.

Vi saranno de' Capi per ogni principale ramo di servizio dell' Arsenal, che saranno sotto gl' Ordini del Commissario Generale e comporranno con lui l'amministrazione, quali Capi saranno li seguenti

Un Capo Militare

Un Capo de' Movimenti Direttore del Porto

Un Direttore delle Costruzioni

Un Direttore dell' Artiglieria

Un Commissario principale.

ARTICOLO IV.

Le attribuzioni di ognuno di questi Capi restano sino a nuovo Ordine le stesse già fissate dalle Ordinanze della Marina esistenti attualmente in Venezia, salvo le eccezio-

ni e cambiamenti, che saranno in seguito stabiliti.

A R T I C O L O V.

Tutti li giorni a mezzodi sarà tenuta in un Locale dell' Arsenale una Conferenza; il Commissario Generale la presiederà, ed in sua assenza sarà supplito dal Capo Militare, o da chi sarà da noi destinato. In questa conferenza sarà reso conto da ognuno dei Capi di tutti i Lavori fatti, e da farsi nelle ventiquattr'ore, e generalmente di tutto ciò che ha rapporto al Servizio.

A R T I C O L O VI.

Il Commissario Generale riceverà direttamente gl' Ordini da Noi, deciderà di tutti i Lavori da eseguire, degli Acquisti, e restauri da farsi, e darà gl'ordini a ciò relativi.

A R T I C O L O VII.

Ogni Sabato vi sarà un Consiglio di Amministrazione per gli affari di Contabilità; il Cassiere, ed il Tesoriere interverranno alla conferenza stessa, e renderanno conto dell' entrata, e della sortita. Saranno stabilite in questo Consiglio le Spese da farsi per la Settimana seguente.

ARTICOLO VIII.

L'Amministrazione del Porto stabilirà ogn'anno in una Sessione Straordinaria la quantità, e le differenti specie di Legnami da Costruzione, Canape, Ferro, ed altri oggetti principali, per l'esecuzione de' Lavori, che saranno stati ordinati per ogni anno da Noi; questa deliberazione sarà a noi spedita dal Commissario Generale.

ARTICOLO IX.

Oltre li Ragistri di Cassa, e gli altri di già stabiliti sarà tenuto un Registro sul quale saranno trascritti tutti gli oggetti discussi, e deliberati in ogni Sessione, ed in particolare quelli di vendite, acquisti ec. in una parola tutti li Contratti stabiliti. Il primo sarà segnato dal Commissario Generale, ed il secondo da tutti li Membri dell'Amministrazione.

ARTICOLO X.

Sarà versata ogni mese una Somma per la spesa del personale, e del Materiale della Marina. Alla fine d'ogni mese il Registro d'Introito, e Spese sarà chiuso.

ARTICOLO XI.

Quando vi saranno delle spese straordinarie da farsi o delle misure da prendersi che non entrano nella via ordinaria de' Lavori, sarà deliberato all'oggetto, ed il Commissario Generale riceverà gli Ordini da Noi. Nessuna spesa, nè misura straordinaria dovrà essere eseguita che dopo i nostri Ordini.

ARTICOLO XII.

Quando vi sarà una Squadra, una Flottiglia, o qualche Bastimento in rada, il comando particolare sarà naturalmente affidato ad un Ufficiale che agirà secondo gl'ordini che avrà ricevuto, sia per la sortita del Porto, sia per la difesa della Rada; ma sino alla partenza di questa Squadra, Flottiglia, o Bastimento, le Truppe ed i Marinaj saranno al soldo ed a carico dell'Arsenale, e della Marina. Tutti li Bastimenti che non saranno legati in terra saranno considerati in Rada.

ARTICOLO XIII.

Tanto prima della sortita che dopo l'entrata del Porto il Comandante della Squadra, della Flottiglia, o del Bastimento do-

Num. 7.

vrà sempre rivolgersi al Commissario Generale per tutti li bisogni della Squadra.

A R T I C O L O XIV.

Il Comandante della Squadra ec. presenterà ogni giorno lui stesso, o spedirà per uno de' suoi Uffiziali un Rapporto al Commissario Generale indicante la situazione della sua Squadra. Il Commissario Generale passerà la ressegna a sua volontà.

A R T I C O L O XV.

Le reviste del Personale ed altro si passeranno alla fine d'ogni mese, tanto nel Porto, Arsenal e Rada.

A R T I C O L O XVI.

L'Amministrazione del Porto s'occuperà da questo momento di stabilire la fabbricazione del pane, e d'un Magazzino di Viveri necessario per li Bastimenti armati e d'armarsi.

A R T I C O L O XVII.

L'Arsenale della Marina a Venezia possedendo molti stabilimenti e privilegj sugli acquisti, e sulla direzione del taglio de' Legnami; li Regolamenti digià stabiliti conti-

neranno sino a nuov' ordine; Sarà egualmente lo stesso per tutti gl' altri oggetti relativi alla Marina che non sono compresi nella presente Organizzazione, e che non contrarierà in alcun modo le disposizioni di sopra stabilite.

A Venezia il 7 Febbraro 1806.

(Segnato) *EUGENIO NAPOLEONE.*

Per sua Altezza Imperiale
Il Segretario de' Comandi
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, e Governatore degli
Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I.,
e R. per il Comando in capo dell' Arma-
ta d' Italia, a tutti quelli che vedranno
le presenti Salute.*

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Im-
peratore e Re NAPOLEONE I. Nostro ono-
ratissimo Padre e graziosissimo Sovrano,

Abbiamo decretato e decretiamo :

ARTICOLO I.

E' stabilito un Magistrato Centrale per
le acque, che risiede in Venezia.

ARTICOLO II.

Riunisce tutte le attribuzioni date sotto
l'antico Governo alla Magistratura delle a-
cque.

ARTICOLO III.

Corrisponde cogli Ispettori dei lavori pubblici, delle acque, ponti e strade, stabiliti col Nostro Decreto delli 29 Gennaro nelle sette Provincie Venete.

ARTICOLO IV.

Pronuncia il suo sentimento sopra tutte le domande in materia d'acque e strade, che ci fossero fatte dalle Provincie.

ARTICOLO V.

E' assistito nelle sue funzioni da due Ispettori generali, ch' egli spedisce ovunque giudica la loro presenza necessaria.

ARTICOLO VI.

Ci riserviamo di deliberare definitivamente sopra tutti i lavori di un tal genere, che fossero sollecitati dalle Provincie, o dalla città di Venezia.

ARTICOLO VII.

Il Sig. Artico è nominato Magistrato Centrale delle acque.

A R T I C O L O VIII.

I Signori Letter e Avisani sono nominati Ispettori generali della Magistratura Centrale delle acque.

A R T I C O L O IX.

L' Amministratore Generale delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO-NAPOLEONE

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. Mejan.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato destinato il Signor Savorgnan per Amministratore dei Sali di Venezia, e degli Stati Veneti col Decreto 5 Febbrajo corrente di Sua Altezza Imperiale il Principe Eugenio Napoleone Vice Re d'Italia, e Governatore degli Stati Veneti, viene dedotto a pubblica notizia quanto segue:

I. Sono da lui solo dipendenti gl' Impiegati tutti addetti in qualunque modo all' Amministrazione de' Sali, ed esercita nello stesso modo tutte quelle facultà, che aveva all' epoca 30 Settembre 1805.

II. Potrà farsi render conto da ognuno sopra gli acquisti, e vendite dei Sali relativamente alle passate Amministrazioni, e d' introitarne ogni somma, che potesse esser dovuta dalli Direttori, o Postieri.

III. Qualunque articolo relativo all' Azienda Sali di Venezia, e degli Stati Veneti resta concentrato esclusivamente nel Signor Savorgnan.

IV. Cessa quindi qualunque parziale Contratto, che fosse per avventura esistente, ed

ogni disposizione, ed ingerenza che fosse stata assunta nell'articolo Sali dalle provvisorie Autorità della Terra Ferma, e della Provincia dell'Istria nei mesi decorsi.

V. Vengono in qualsivoglia rapporto chiamate all'inalterabile loro esecuzione le leggi, metodi, discipline, e forme vigenti per la Azienda Sali all' Epoca 30 Settembre 1805.

VI. Sono aboliti gli Uffizj tutti, ed ogni altra innovazione, che fosse stata introdotta con il primo del decorso Novembre.

VII. Le Vendite dei Sali non potranno esercitarsi, che dalle sole persone destinate dall' Amministratore Signor Savorgnan.

VIII. Ogni, e qualunque disposizione di Sale è di Sovrano Diritto.

IX. Le Vendite al prezzo tariffato nell' interno di Venezia, e degli Stati Veneti, non che l' esterno Commercio dei Sali sono di esclusiva proprietà della Regalia, ed appartengono unicamente all' Erario Sovrano.

X. E' ad ogni Persona Suddita di qualsivoglia classe inibito di prendere alcuna diretta, od indiretta ingerenza nell' Articolo Sali tanto per l' interna Vendita, che per l' esterno Commercio. Ogni arbitrio viene assoggettato alle pene dei Contrabbandi a metodi delle Leggi veglianti nel proposito.

XI. Il Sale, che fosse stato alienato negli avvenuti politici cambiamenti, e che in qualunque luogo, e modo fosse esistente,

viene dichiarato di Sovrana proprietà, e dovrà immediatamente denunziarsi, e consegnarsi alle Regie Caneve.

XII. Li Sali in qualunque modo dispersi per private speculazioni, ed arbitrij dovranno consegnarsi alla Caneva più vicina.

XIII. Ogni raccolta quantità di Sale esistente appresso qualunque persona, o Corpo, che potesse pregiudicare li Sovrani Diritti di Regalia, dovrà immediatamente denunziarsi.

XIV. Saranno salve agli acquirenti quelle ragioni, che gli potessero competere, e che dovranno proporsi, e riconoscersi dall' Amministratore Generale delle Finanze.

XV. Ogni scoperta occultazione, e qualsivoglia introduzione, e Contrabbando di Sale, sono soggette alle pene tutte prescritte dalle Leggi veglianti a norma del sistema vigente all' Epoca qui sopra indicata.

XVI. Ogni, e qualunque arbitrio, o defraudo praticato da chiunque alle Casse dell' Amministrazione dei Sali, e considerato come un defraudo all' Erario. Li Rei sono considerati Pubblici Intaccatori, e soggetti alle Leggi veglianti nel proposito.

XVII. Sono rigorosamente inibite a metodi delle antiche provvidenze le disposizioni, e le asportazioni tutte arbitrarie dei Sali dall' Istria. Le fabbriche Nazionali, e le Pubbliche vendite instituite in quella Pro-

vincia vengono assoggettate intieramente a-
gli antichi metodi, e discipline.

Saranno prese in seguito tutte quelle ul-
teriori disposizioni, che si rendessero oppor-
tune a conciliare, e garantire li diversi og-
getti, che abbracciano li molteplici, e gelosi
rapporti dell' Amministrazione de' Sali , e
delle Nazionali Saline .

Venezia. Dall' Amministrazione Generale
delle Finanze degli Stati Veneti li 10 Feb-
braio 1806.

ROSTAGNY.

Mengotti Segret. Generale.

IN NOME DI SUA MAESTA'

N A P O L E O N E I .

IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA,

IL M A G I S T R A T O C I V I L E

D I V E N E Z I A .

Accordato benignamente da S. A. Imp. il Principe Eugenio Vice Re d'Italia anche alla Città di Venezia un Corpo Municipale rappresentativo composto dal Podestà, e dal Consiglio di 9 Savj, e come dal Venerato suo Ordine de' dì 5 Febbraro, il Magistrato Civile di questa Città previene gli Abitanti, che questo Corpo rappresentativo sarà installato nella giornata di Mercordì 12 del corrente mese, per dar in seguito corso alle funzioni del suo istituto, e che avrà questo la sua Residenza nelle Stanze dell' ex Collegio.

Venezia 11 Febbraro 1806.

ERIZZO.

Pietro Vincenti Foscari Segr.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il comando in capo dell' Armata d' Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo.

A R T I C O L O I.

Il Vino procedente dall' Istria non pagherà, entrando nella Città di Venezia, che gli stessi Dazj, cui va soggetto il Vino, che vi entra dalla Terra ferma.

A R T I C O L O II.

L' Amministratore Generale delle Finanze
è incaricato dell' esecuzione del presente De-
creto , che sarà stampato e pubblicato.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell'Autorità che ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo.

A R T I C O L O I.

Per l'asciugamento delle Paludi intorno a Capo d'Istria, che dovrà eseguirsi entro il corrente Anno, è accordata la somma di Lire Centomille Venete.

X III X

ARTICOLO II.

Questa somma verrà ritratta dal prezzo dei beni pubblici esistenti nell' Istria, e di cui ne verrà aperta senza ritardo la Vendita all' Incanto.

ARTICOLO III.

Il Magistrato Civile della Provincia d' Istria è incaricato di presentare fra giorni dieci prossimi il piano di esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

N A P O L E O N E I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell'Autorità, che ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano,

Abbiamo decretato, e decretiamo.

A R T I C O L O I.

Il Signor Mengotti è nominato Segretario generale dell'Amministrazione delle Finanze degli Stati Veneti.

(113)
ARTICOLO II.

L' Amministratore generale delle Finanze
è incaricato dell' esecuzione del presente De-
creto.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Num. 8.

N A P O L E O N E I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano,*

Abbiamo decretato, e decretiamo:

A R T I C O L O I.

L' Istria forma provvisoriamente un' otta-
va Provincia degli Stati Veneti.

A R T I C O L O II.

Essa sarà diretta, e amministrata confor-
memente alle disposizioni, che sono state

prescritte per le altre Provincie Venete col nostro Decreto delli 29 Gennaio.

A R T I C O L O III.

Vi sarà quindi per la Provincia dell' Istria un Magistrato Civile; un Segretario Generale della Magistratura; un Intendente delle Finanze; un Conservatore delle Miniere, e Boschi; un Ispettore dei Lavori pubblici; Acque, Ponti, e Strade; ed un Delegato di Polizia.

A R T I C O L O IV.

Sono provvisoriamente confermati i Tribunali Civili di prima Istanza stabiliti nelle Comuni di Capo d' Istria, e di Parenzo; il Tribunale Criminale di prima Istanza, ed il Tribunale d' Appello.

A R T I C O L O V.

Sono parimenti conservati provvisoriamente in tutte le Comuni dell' Istria, i Giudici Sommarj che vi esistono attualmente.

A R T I C O L O VI.

L' Amministratore Generale delle Finanze degli Stati Veneti è incaricato di trasmet-

tere il presente Decreto al Magistrato Civile dell' Istria , che verrà nominato con un Decreto particolare , e di accelerarne la esecuzione .

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE .

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

X 117 X
NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d'Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Visto il Nostro Decreto delli 29 Gennaro
relativo all' organizzazione provvisoria degli
Stati Veneti;

Visto parimenti il Nostro Decreto di quest'
oggi, che organizza il Paese dell' Istria,
come Ottava Provincia degli Stati Veneti,

Abbiamo decretato, e decretiamo.

A R T I C O L O I.

*Sono nominati per la Provincia dell'
Istria.*

Magistrato Civile.

Il Sig. Calafatti Angelo.

*Segretario Generale della Magistratura
Civile.*

Il Sig. Benini Gio: Vincenzo.

Intendente delle Finanze.

Il Sig. Venier Silvestro Maria.

Conservatore delle Miniere, e Boschi.

Il Sig. Zulatti Bartoletti.

*Ispettore de' lavori pubblici, Acque,
Ponti, e Strade.*

Il Sig. Petronio Benedetto.

Delegato di Polizia.

Il Sig. Venier Angelo.

A R T I C O L O II.

Sono nominati per la Provincia dell'
Istria.

Presidente del Tribunale d' Appello

Boleggio Niccolò attualmente Assessore;

Ed Assessore in sostituzione del
Segretario Boleggio.

Il Sig. Graziadio,

Presidente del Tribunale Criminale.

Il Sig. Francesco Venier.

Cancelliere del Tribunale Criminale.

Il Sig. Giovanni Contucci.

A R T I C O L O III.

L' Amministratore Generale delle Finanze
degli Stati Veneti è incaricato dell' esecu-
zione del presente Decreto.

Dato in Venezia li 7 Febbraro 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I. e R. per il Comando in Capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell'Autorità che ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo.

A R T I C O L O I.

Le Contribuzioni, e Tasse dovute a tutto Dicembre 1805 saranno pagate in qualunque specie di moneta ammessa dalle Tariffe Venete, ed al valore in queste espresse.

Quando però il pagamento di dette Contribuzioni, e Tasse non venisse eseguito nei termini prescritti dall'Articolo primo del Nostro Decreto 29 Gennaio 1806, in tale

caso il pagamento tanto delle somme scadute, e non pagate, quanto della pena del cinque per cento, dovrà farsi necessariamente con sole monete dette di *nuovo Conio*.

A R T I C O L O II.

L'Imposta fondiaria del 1806 dovrà essere pagata per due Terzi con Monete Erosee sia *Provinciali* sia di *nuovo Conio*, e l'altro Terzo potrà essere pagato con Monete di Rame.

A R T I C O L O III.

I Dazj di Mercanzie saranno pagati per intero con Monete di *nuovo Conio*.

A R T I C O L O IV.

L'Amministratore Generale delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ne' luoghi, e modi soliti.

Dato in Venezia li 7 febbrajo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I, e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d'Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissi-
mo Imperatore e Re NAPOLEONE I.
nostro onoratissimo Padre, e graziosissi-
mo Sovrano.*

Volendo assicurarr con tutti i mezzi,
che sono stati messi in nostro potere il ri-
nascimento, e lo splendore dell' industria
de' Popoli degli Stati Veneti,

Abbiamo decretato, e decretiamo.

ARTICOLO I.

L' introduzione di tutte le Merci Ingle-
si, o manifatturate in Inghilterra è proibita
in tutte le Provincie Venete.

ARTICOLO 2.

Quelli, che contravverranno al presente Decreto saranno puniti colla confiscazione delle Merci, e con una multa corrispondente al valore del terzo degli oggetti confiscati.

ARTICOLO 3.

L' Amministratore delle Finanze, sentita la Camera di Commercio di Venezia, ci proporrà senza ritardo un progetto di Regolamento tendente ad assicurare i mezzi di riconoscere all' ingresso del Territorio Veneto la vera origine delle Merci, che vi saranno condotte.

ARTICOLO 4.

L' Amministratore Generale delle Finanze degli Stati Veneti, i Magistrati Civili, e gl' Intendenti delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Brescia li 10 Febbrao 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Il Tomo Secondo si stampa attualmente.

INDICE

Delle materie contenute in questo
primo Tomo.

<i>Alloggi militari</i>	a C. 18 19
<i>Arsenale, organizzazione dell' amministrazione, e delle persone</i>	a C. 88 e 93
<i>Barche in servizio della truppa</i>	a C. 23
<i>Contribuzioni e tasse arretrate, imposta fondiaria, imposte dirette ed altre tasse, prescrizione di tempo per supplirle</i>	a C. 74, <i>Valute con le quali devono essere pagate</i>
<i>Dazj rimessi in corso</i>	a C. 9
<i>Giuochi d'azzardo, proibizione</i>	a C. 20
<i>Governo provvisorio di Venezia</i>	a C. 11
<i>Imposta stabili di Venezia</i>	a C. 17
<i>Istria, sua Organizzazione</i>	a C. 114
<i>— Vino, e suo Dazio</i>	a C. 108
<i>— Asciugamento paludi, summa accordata a tale oggetto</i>	a C. 110
<i>— Nomina magistrati</i>	a C. 117
<i>Molini, proibizione di valersene</i>	a C. 56
<i>Municipalità di Venezia</i>	a C. 68, <i>Sua installazione</i>
	a C. 167

- Nomine, Ricevitore generale delle contribu-
zioni dirette ed indirette negli Stati
Veneti* a C. 42
- *Magistrati civili e loro Secretarj* a
C. 43. 44
- *Direttore generale di Polizia negli
Stati Veneti* a C. 45
- *Membri del Tribunale d' Appello* a C. 45. 46
- *Intendenti delle Finanze* a C. 47
- *Conservatori miniere e boschi* a C. 48
- *Inspettori dei Lavori pubblici, acque,
ponti e strade* a C. 49
- *Delegati di Pulizia* a C. 49 50
- *Amministratore delle Finanze* a C. 51
- *di S. M. I. R. nell' elezione di S. A.
I. il Principe Eugenio Napoleone Go-
vernatore Civile e militare degli Sta-
ti Veneti* a C. 52
- *Podestà di Venezia* a C. 59
- *Savj del Consiglio Municipale* a C
59. 60
- *Direttore della Zecca di Venezia* a
C. 61
- *Amministratore de' sali* a C. 63
- *Presidente e Membri della Camera di*

- Commercio a C. 66 67
 — Magistrato della Sanità a C. 82
 — Secretario in Capo dell' amministrazione Municipale di Venezia a C. 86
 — Magistrato Centrale per le acque a C. 100
 — Secretario generale dell' amministrazione delle Fianze a C. 112
 Organizzazione provvisoria degli Stati Veneti a C. 43
 Pensionati indigenti a C. 71
 Pensione alle Religiose della Visitazione a C. 84
 Polizia, ripristino appostamenti esterni nella laguna a C. 7. Conferma regolamenti di polizia, e permesso delle Mascere a C. 10. Albergatori, suoi doveri a C. 21
 Proclama del Gen. Lauriston nell' ingresso delle truppe francesi a C. 3
 — Del Gen. Miollis Comandante in capo per la stessa occasione a C. 5 6
 — Per l' annunzio della venuta in Venezia delle LL. AA. II. il Vice-Rè e Vice-Regina d' Italia, e feste fat-

	a C. 28 29 30 31 57 58
— <i>Riguardante gl' effetti di Commercio e denari degl' Inglesi, Russi e Napolitani da denunziarsi</i>	a C. 55
<i>Proibizione introduzione di tutte le merci Inglesi</i>	a C. 122
<i>Riso, suo Calamiere</i>	a C. 26
<i>Sali</i>	a C. 103
<i>Sanità, continuazione Governo Provvisorio</i>	a C. 15

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C. 20250
OFFICE OF THE ASSISTANT ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530
MAY 19 1964

986

Il primo

IN ANNI
MDCCLXXIII

Del 1773

T. R. V. T. T. V. T. Q. D. L. P. W. C.

Il primo di Roma de...

Deffine di...

Qui per Passa incorporarsi e berquiti...

